



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
SUOR ORSOLA
BENINCASA

LINEE GUIDA PER IL RICONOSCIMENTO DEI CFU

*Approvate dal Senato Accademico del 29/04/2021
Aggornate con delibera del Senato Accademico del 12/09/2022
Aggornate con delibera del Senato Accademico del 25/10/2023
Aggornate con delibera del Senato Accademico del 25/03/2024
Emanate con D.R. n. 296 del 15/04/2024*

SOMMARIO

PREMESSA 2

AMBITI DI APPLICAZIONE 2

A. ATTIVITÀ FORMATIVE PRECEDENTEMENTE SVOLTE IN PERCORSI UNIVERSITARI 2

 TIPOLOGIA DI ATTIVITÀ 2

 CRITERI GENERALI 3

 CRITERI DI RICONOSCIMENTO 3

 CRITERI DI VALUTAZIONE 3

 CRITERI ANNO DI AMMISSIONE 4

 PERCORSO UNIVERSITARIO DI PROVENIENZA 4

 A.1. RICONOSCIMENTO TITOLO DI STUDIO CONSEGUITO 4

 A.2. RICONOSCIMENTO TITOLO DI STUDIO CONSEGUITO ALL'ESTERO 5

 A.3. TRASFERIMENTO DA ALTRI ATENEI 5

 A.4. PASSAGGIO DI CORSO DI STUDIO 6

 A.5. CAMBIO CURRICULUM O ORDINAMENTO 6

 A.6. RICONOSCIMENTO A SEGUITO RINUNCIA O DECADENZA 7

B. RICONOSCIMENTO DI CFU CONSEGUITI ALL'ESTERO NELL'AMBITO DI PROGRAMMI DI MOBILITÀ 8

C. RICONOSCIMENTO DI ATTIVITA' DI CUI AL DM 270/2004 9

D. RICONOSCIMENTO DI PERCORSI FORMATIVI DI INTEGRAZIONE AI CORSI DI STUDIO 10

E. RICONOSCIMENTO DI CFU PER ATTIVITÀ FORMATIVE SVOLTE NEL CORSO DI CONTEMPORANEA ISCRIZIONE 11

PREMESSA

Per riconoscimento crediti si intende l'attribuzione di crediti formativi universitari agli studenti e alle studentesse che facciano domanda di immatricolazione ad un corso di studio o che siano già iscritti ad un corso di studio UNISOB per attività formative certificate e rientranti in uno degli ambiti di applicazione sotto riportati.

Il riconoscimento compete al Consiglio di Dipartimento (di seguito CDD) nel rispetto della [normativa vigente](#), dei Regolamenti di Ateneo, delle presenti Linee guida e dei Regolamenti didattici dei corsi di studio. Tali linee guida tengono conto inoltre del DM [n. 930 del 29 luglio 2022](#) recante le disposizioni per consentire la contemporanea iscrizione a due corsi universitari. La finalità del documento è quella di garantire da un lato omogeneità di trattamento a tutti gli/le studenti/studentesse dell'ateneo e dall'altro di uniformare le procedure amministrative, definendo i criteri generali di riconoscimento nel rispetto dei quali la struttura didattica assumerà le proprie determinazioni in ordine alle istanze presentate dagli/dalle studenti/studentesse.

AMBITI DI APPLICAZIONE

Gli **ambiti di applicazione** delle Linee guida sono:

- A. riconoscimento di CFU per attività formative precedentemente svolte in corsi di studio universitari (laurea, laurea magistrale, magistrale a ciclo unico, diploma di Specializzazione, dottorato) (vedi A. ATTIVITÀ FORMATIVE PRECEDENTEMENTE SVOLTE IN PERCORSI UNIVERSITARI);
- B. riconoscimento di CFU conseguiti all'estero nell'ambito di programmi di mobilità (vedi B. RICONOSCIMENTO DI CFU CONSEGUITI ALL'ESTERO NELL'AMBITO DI PROGRAMMI DI MOBILITÀ);
- C. riconoscimento di attività di cui al DM 270/2004 art. 5 c. 7 (vedi C. RICONOSCIMENTO DI ATTIVITÀ DI CUI AL DM 270/2004)
- D. riconoscimento di percorsi formativi di integrazione ai corsi di studio (vedi D. RICONOSCIMENTO DI PERCORSI FORMATIVI DI INTEGRAZIONE AI CORSI DI STUDIO).
- E. riconoscimento di CFU per attività formative svolte in uno dei corsi studio cui lo/la studente/studentessa risulta contemporaneamente iscritto (vedi E. RICONOSCIMENTO DI CFU PER ATTIVITÀ FORMATIVE SVOLTE NEL CORSO DI CONTEMPORANEA ISCRIZIONE)

Per ogni tipologia di riconoscimento sul sito di Ateneo sono disciplinate le modalità e i tempi di presentazione delle domande.

Viene esclusa ogni forma di automatismo, tranne nei casi in cui riconoscimento è deliberato in via preventiva o mediante esplicita previsione nei regolamenti didattici dei CdS. Per tutti gli altri casi, il riconoscimento delle attività formative svolte deve avvenire su base individuale e il mancato riconoscimento di crediti deve essere adeguatamente motivato.

A. ATTIVITÀ FORMATIVE PRECEDENTEMENTE SVOLTE IN PERCORSI UNIVERSITARI

TIPOLOGIA DI ATTIVITÀ

In tale tipologia rientrano tutte quelle attività che sono state svolte in corsi di studio universitari di cui al DM 270/2004 art. 3 e al [Regolamento didattico di Ateneo](#) art. 3: laurea, laurea magistrale, diploma di specializzazione e dottorato di ricerca.

Possono essere riconosciute attività formative precedentemente svolte:

1. nell'ambito di un corso di studio universitario **conseguito** in Italia e già concluso (vedi A.1. RICONOSCIMENTO TITOLO DI STUDIO CONSEGUITO);
2. nell'ambito di un corso di studio universitario **conseguito** all'estero e già concluso (vedi A.2. RICONOSCIMENTO TITOLO DI STUDIO CONSEGUITO ALL'ESTERO);

3. nell'ambito di un corso di studio universitario da cui lo/la studente/studentessa si sia **trasferito** (vedi A.3. TRASFERIMENTO DA ALTRI ATENEI);
4. nell'ambito di un corso di studio universitario presso UNISOB da cui si richiede il **passaggio** (vedi A.4. PASSAGGIO DI CORSO DI STUDIO)
5. nell'ambito dello stesso corso di studio universitario presso UNISOB di cui si richiede il cambio ordinamento o il cambio curriculum (vedi A.5. CAMBIO CURRICULUM O ORDINAMENTO);
6. nell'ambito di un corso di studio universitario da cui lo/la studente/studentessa abbia avanzato istanza di **rinuncia** o sia **decaduto/a** (vedi A.6. RICONOSCIMENTO A SEGUITO RINUNCIA O DECADENZA);

CRITERI GENERALI

Il riconoscimento di attività formative precedentemente svolte avviene sulla base di criteri predeterminati.

Il riconoscimento dei CFU avviene di norma, su richiesta dello/della studente/studentessa o del/della candidato/candidata a cura del CDD del corso di laurea di iscrizione, che provvede alla valutazione della richiesta effettuata da parte del/della tutor didattico/a o delegato/ta. Successivamente l'istanza, con apposito verbale, viene trasmessa telematicamente all'Area segreteria studenti che procede all'immatricolazione o all'aggiornamento della carriera.

Per ogni corso di studi è attivo un servizio di tutorato gestito da docenti e orientatori/orientatrici con competenze consulenziali in grado di valutare la precedente carriera.

CRITERI DI RICONOSCIMENTO

Il riconoscimento avviene sulla base dei seguenti elementi valutativi predeterminati:

- a) In caso di identità di Settore Scientifico Disciplinare (di seguito SSD) e denominazione, fra l'esame sostenuto e quello riconosciuto, il riconoscimento è automatico. In assenza di questa precisa corrispondenza (di denominazione e ssd) la valutazione dovrà essere effettuata verificando i contenuti e il programma d'esame e comunque verificando la coerenza con l'ordinamento didattico.
- b) Un esame non può essere riconosciuto in un corso di studio universitario di livello superiore.
- c) In caso di riconoscimento di esami tra corsi di studio dello stesso livello, l'esame può essere riconosciuto per più carriere.
- d) Nella circostanza di esami sostenuti in percorsi di studio diversi vengono convalidati o riconosciuti solo gli esami effettivamente sostenuti nelle differenti carriere e non quelli che provengono da una convalida e o dispensa.
- e) Il riconoscimento avviene di norma con corrispondenza dei CFU acquisiti. Nel caso di ordinamenti ante D.M. 509/1999 se semestrale può essere riconosciuto come esame da 6 CFU, se annuale come esame da 12 CFU. Non sono previsti riconoscimenti (convalide/dispense) parziali e quindi non sono previste integrazioni di cfu.
- f) Non si riconoscono CFU per l'esame finale, fatto salvo quanto previsto nei casi di riconoscimento del titolo estero.

CRITERI DI VALUTAZIONE

Agli esami riconosciuti viene assegnata una valutazione attraverso i seguenti criteri:

- all'insegnamento convalidato è attribuita la stessa valutazione ottenuta dallo/dalla studente/studentessa nell'esame sostenuto. Se l'esame sostenuto è stato valutato mediante un sistema di votazione diverso da quello in trentesimi, si procede ad una conversione proporzionale approssimando all'intero più vicino;

- se l'insegnamento convalidato deriva dal riconoscimento congiunto di due o più esami, viene assegnata la votazione risultante dalla media aritmetica delle valutazioni degli esami sostenuti approssimando all'intero più vicino;
- ai fini del riconoscimento del numero di crediti ottenuti all'estero, un credito ECTS è equivalente a un credito CFU, il/la coordinatore/coordinatrice Erasmus di Dipartimento ha il compito di effettuare le procedure per il riconoscimento dei crediti ottenuti durante il periodo di mobilità da studenti/studentesse di modo che l'ufficio Erasmus possa inoltrare attraverso il software in uso presso la Segreteria studenti l'elenco delle attività formative svolte. I voti devono essere espressi in trentesimi. Tale riconoscimento dei crediti avviene in base al *Learning Agreement* e ai risultati didattici riportati dal *Transcript of Records* emesso dall'istituzione ospitante, il riconoscimento del voto viene effettuato mettendo in relazione la scala dei voti ECTS del corso di studio di appartenenza con quella del corso di studio dell'istituzione ospitante riferendosi alle tabelle redatte per ogni classe di laurea, pubblicate sul sito di Ateneo alla pagina. Non sono ammessi riconoscimenti parziali o con integrazione di esami;
- gli esami provenienti da un corso di studio concluso o da valutazione di carriere concluse per rinuncia o decadenza verranno riconosciuti come dispense, quindi senza una votazione associata. Tali esami quindi non concorrono alla formazione della media ponderata per il calcolo del voto finale di laurea;
- tutti gli esami riconosciuti con voto, ad eccezione degli esami fuori piano, concorrono alla determinazione della media ponderata.

CRITERI ANNO DI AMMISSIONE

Il numero di CFU riconosciuti **in ambiti di base, caratterizzanti e affini** determina l'anno di ammissione al corso di studio.

Nel caso di corsi di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico:

- fino a 26 CFU riconosciuti lo/la studente/studentessa è iscritto/a al **primo anno**;
- da 27 a 60 CFU riconosciuti, lo/la studente/studentessa è iscritto/a al **secondo anno**;
- da 61 a 100 CFU, lo/la studente/studentessa è iscritto/a al **terzo anno**;
- Oltre i 101 CFU lo/la studente/studentessa è iscritto/a al **quarto anno** (solo per i corsi di laurea magistrali a ciclo unico).

Nel caso di corsi di laurea magistrale,

- fino a 26 CFU riconosciuti, lo/la studente/studentessa è iscritto/a al **primo anno**;
- oltre i 26 CFU riconosciuti, lo/la studente/studentessa è iscritto/a al **secondo anno**.

I CFU riconosciuti fuori piano o tra le attività F, D, e E non concorrono a determinare l'anno di ammissione.

Per il corso di laurea magistrale a ciclo unico ad accesso programmato in *Scienze della Formazione primaria* l'anno di immatricolazione è determinato nel bando di ammissione e vincolato al numero di posti disponibili agli anni successivi.

Per i corsi di laurea magistrale, il passaggio interno o l'immatricolazione con riconoscimento di CFU possono essere effettuati esclusivamente se lo/la studente/studentessa è in possesso dei requisiti curriculari e della personale preparazione così come definiti dai regolamenti didattici dei corsi di studio.

Nel caso di immatricolazione o passaggio interno a un corso di nuova attivazione con riconoscimento superiore a 26 CFU, l'anno di ammissione sarà comunque il primo.

PERCORSO UNIVERSITARIO DI PROVENIENZA

A.1. RICONOSCIMENTO TITOLO DI STUDIO CONSEGUITO

- a. Agli/alle studenti/studentesse possono essere riconosciuti al momento dell'immatricolazione esami sostenuti all'interno di precedenti carriere universitarie concluse col conseguimento del titolo.
- b. In caso di corsi di studio appartenenti a classi diverse il riconoscimento è possibile **nel limite di un terzo** tra le attività formative di base, caratterizzanti e affini (massimo 60 cfu per le lauree triennali, 40 cfu per le lauree magistrali, 100 cfu per le lauree magistrali a ciclo unico). In caso di corsi di studio appartenenti alla stessa classe il riconoscimento è possibile purché il CDD abbia valutato che i corsi di studio siano differenziati tra loro per obiettivi e percorsi.
- c. Lo/la studente/studentessa che si immatricola ad un corso di laurea può chiedere il riconoscimento di CFU acquisiti in un percorso di laurea, di laurea magistrale e di laurea magistrale a ciclo unico. Lo/la studente/studentessa che si immatricola ad un corso di laurea magistrale a ciclo unico può chiedere il riconoscimento di CFU acquisiti in un percorso di laurea e di laurea magistrale. Lo/la studente/studentessa che si immatricola ad un corso di laurea magistrale può chiedere il riconoscimento di CFU acquisiti in un percorso di laurea magistrale, o corso di specializzazione, o dottorato e non può chiedere il riconoscimento di CFU acquisiti in un percorso di laurea. Lo/la studente/studentessa che si immatricola ad un corso di specializzazione, o dottorato può richiedere un riconoscimento se previsto nel bando di ammissione.
- d. Gli esami sostenuti di livello magistrale inoltre non possono essere riconosciuti se impiegati come requisiti d'accesso per il corso di laurea magistrale per il quale si chiede l'iscrizione.
- e. Se a seguito di riconoscimento lo/la studente/studentessa è iscritto/a ad anni successivi al primo, nella sessione gennaio/febbraio/marzo potranno essere sostenuti solo gli appelli in sessione anticipata.
- f. Il riconoscimento, come dispensa, avviene sempre nel rispetto dei criteri generali (vedi CRITERI GENERALI).
- g. Sulle modalità e tempistiche per la richiesta si rinvia alla [Guida amministrativa](#).

A.2. RICONOSCIMENTO TITOLO DI STUDIO CONSEGUITO ALL'ESTERO

Con la ratifica della [Convenzione di Lisbona](#) tramite la [Legge 11 luglio 2002, n. 148](#), è stato introdotto in Italia il concetto di **riconoscimento finalizzato del titolo estero**.

Se si è in possesso di un titolo di studio estero, prima di iniziare qualsiasi procedura valutativa del titolo, è fondamentale conoscere lo **scopo** per cui si desidera richiedere un riconoscimento nel nostro sistema universitario, tenuto conto delle differenti procedure esistenti e dei differenti enti preposti a tali adempimenti.

Lo/la studente/studentessa in possesso di un titolo estero può richiedere il riconoscimento accademico per le seguenti finalità:

- a) **proseguimento degli studi universitari**: questa procedura non trasforma il titolo accademico estero in un titolo italiano, ma consiste in una valutazione del titolo estero per l'accesso a corsi di II ciclo;
- b) **conseguimento dei titoli universitari italiani** (procedura un tempo chiamata "equipollenza"): questa è una procedura di valutazione del titolo estero di I e II ciclo (lauree estere) per l'ottenimento di un corrispondente titolo finale italiano rispettivamente di I o di II ciclo (laurea, laurea magistrale a ciclo unico, laurea magistrale) con l'obiettivo di rilasciare un titolo finale italiano. Il riconoscimento del titolo è effettuato ai soli fini accademici e non è pertanto valido ai fini professionali, nel caso in cui il titolo straniero, in base all'ordinamento giuridico, fosse abilitante all'esercizio della professione.

Una commissione nominata dal/la Rettore/Rettrice valuterà le istanze pervenute.

Sulle modalità e tempistiche per la richiesta si rinvia alla [Guida amministrativa](#)

A.3. TRASFERIMENTO DA ALTRI ATENEI

- a. Agli/Alle studenti/studentesse che intendono trasferirsi a UNISOB da un corso di laurea/laurea magistrale e magistrale a ciclo unico di un altro Ateneo italiano possono essere riconosciuti per l'immatricolazione gli esami sostenuti presso l'Ateneo di provenienza; lo/la studente/studentessa verrà immatricolato/a ad un corso di laurea/laurea magistrale e magistrale a ciclo unico ad ordinamento ex D.M. 270/2004 e successivi indipendentemente dall'ordinamento a cui afferiva il corso di laurea a cui era iscritto nell'Ateneo di origine.
- b. Per i corsi di laurea ad accesso programmato il trasferimento può essere effettuato nel rispetto di quanto disciplinato nel bando di ammissione del corso di studio. Per i corsi di laurea magistrale, il trasferimento può essere effettuato esclusivamente se in possesso dei requisiti curriculari e della personale preparazione richiesti per ogni CdS.
- c. Nel caso in cui il trasferimento dello/della studente/studentessa sia effettuato tra corsi di laurea e corsi di laurea magistrale appartenenti alla medesima classe, la quota di CFU relativi al medesimo SSD direttamente riconosciuti allo/alla studente/studentessa non può essere inferiore al 50% di quelli già maturati. Nel caso in cui il corso di provenienza sia svolto in modalità a distanza, la quota minima del 50% è riconosciuta solo se il corso di provenienza risulta accreditato ai sensi del regolamento ministeriale di cui all'art. 2, comma 148, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito dalla legge 24 novembre 2006, n. 286. (Cfr articolo 3 comma 11 del D.M. [1648](#) e articolo 3 comma 12 del D.M. [1649](#), entrambi del 19.12.2023).
- d. Se a seguito di riconoscimento lo/la studente/studentessa è iscritto/a ad anni successivi al primo, nella sessione gennaio/febbraio/marzo potranno essere sostenuti solo gli appelli in sessione anticipata.
- e. Il riconoscimento, come convalida, avviene sempre nel rispetto dei criteri generali (vedi CRITERI GENERALI).
- f. Sulle modalità e tempistiche per la richiesta si rinvia alla [Guida amministrativa](#).

A.4. PASSAGGIO DI CORSO DI STUDIO

- a. Agli/Alle studenti/studentesse iscritti/e a un corso di studio UNISOB che richiedono il passaggio ad un altro corso di studio UNISOB possono essere riconosciuti per l'immatricolazione gli esami già sostenuti; lo/la studente/studentessa verrà immatricolato/a ad un corso di laurea/laurea magistrale e magistrale a ciclo unico ad ordinamento ex D.M. 270/2004 e successivi indipendentemente dall'ordinamento a cui afferiva il corso di laurea di origine.
- b. Per i corsi di laurea ad accesso programmato il passaggio può essere effettuato nel rispetto di quanto disciplinato nel bando di ammissione del corso di studio. Per i corsi di laurea magistrale, il passaggio può essere effettuato esclusivamente se in possesso dei requisiti curriculari e della personale preparazione richiesti per ogni CdS.
- c. Se a seguito di riconoscimento lo/la studente/studentessa è iscritto/a ad anni successivi al primo, nella sessione gennaio/febbraio/marzo potranno essere sostenuti solo gli appelli in sessione anticipata.
- d. Il riconoscimento, come convalida, avviene sempre nel rispetto dei criteri generali (vedi CRITERI GENERALI).
- e. Sulle modalità e tempistiche per la richiesta di riconoscimento si rinvia alla [Guida amministrativa](#).

A.5. CAMBIO CURRICULUM O ORDINAMENTO

- a. Agli/Alle studenti/studentesse iscritti/e a un corso di studio UNISOB che richiedono il cambio curriculum (ove presente) o il cambio ordinamento nello stesso corso di studio possono essere riconosciuti gli esami già sostenuti; se lo/la studente/studentessa è fuori corso verrà iscritto/a all'ultimo anno di ordinamento in corso.

- b. Per i corsi di laurea magistrale il cambio curriculum (ove presente) o il cambio ordinamento può essere effettuato esclusivamente se in possesso dei requisiti curriculari e della personale preparazione richiesta per il CdS.
- c. Nella richiesta di cambio curriculum (ove presente) lo/la studentessa non cambiano anno di corso se sono in corso. Se invece sono fuori corso il richiedente oltre a cambiare curriculum cambierà anche ordinamento andando nell'ultimo ordinamento possibile. In tal caso nella sessione gennaio/febbraio/marzo potranno essere sostenuti solo gli appelli in sessione anticipata.
- d. Il riconoscimento, come convalida, avviene sempre nel rispetto dei criteri generali (vedi CRITERI GENERALI).
- e. Sulle modalità e tempistiche per la richiesta di riconoscimento si rinvia alla Guida amministrativa

A.6. RICONOSCIMENTO A SEGUITO RINUNCIA O DECADENZA

- a. Agli/alle studenti/studentesse possono essere riconosciuti esami svolti in precedenti carriere universitarie non concluse (per rinuncia o decadenza). L'eventuale riconoscimento dei CFU acquisiti è operato dal competente CDD previa verifica della loro non obsolescenza.
- b. Il riconoscimento, come dispensa, avviene sempre nel rispetto dei criteri generali. Ne deriva che gli esami riconosciuti a seguito di rinuncia o decadenza non concorrono alla formazione della media ponderata per il calcolo del voto finale di laurea;
- c. Sulle modalità e tempistiche per la richiesta si rinvia alla Guida [amministrativa/Valutazione carriera pregressa](#).

B. RICONOSCIMENTO DI CFU CONSEGUITI ALL'ESTERO NELL'AMBITO DI PROGRAMMI DI MOBILITÀ

1. Possono essere riconosciute agli/alle studenti/studentesse iscritti/iscritte ai corsi di studio attività didattiche (esami o ricerca per tesi) svolte all'estero, purché preventivamente autorizzate dalla struttura didattica competente. Tali attività non possono riguardare la prova finale.
2. Al termine dell'esperienza all'estero la struttura didattica competente, sulla base della certificazione rilasciata dall'Istituzione universitaria straniera (*learning agreement*), procede alla valutazione e al riconoscimento dell'attività svolta dallo/dalla studente/studentessa.
3. Gli esami sono riconosciuti nella carriera dello/della studente/studentessa con la denominazione e i CFU del corrispondente esame presente nel suo piano di studi. Solo per gli insegnamenti a libera scelta e/o sovrannumerari del piano di studi, gli esami sono inseriti, ove possibile, con la denominazione dell'Ateneo in cui sono stati sostenuti.
4. Possono essere riconosciuti agli/alle studenti/studentesse iscritti/e ai corsi di studio le attività di stage svolte all'estero, purché preventivamente autorizzate dalla struttura didattica competente.
5. Al termine dell'esperienza all'estero il/la tutor accademico/a o il/la coordinatore/coordinatrice di Dipartimento del relativo Programma di mobilità procede al riconoscimento dell'attività svolta dallo/dalla studente/studentessa.
6. Per le modalità e la tempistica della richiesta di riconoscimento si rimanda al [Regolamento relativo alla mobilità internazionale "Programma Erasmus"](#) artt.22, 23, 24 e 25.

C. RICONOSCIMENTO DI ATTIVITA' DI CUI AL DM 270/2004

1. Secondo quanto stabilito all'art. 5, c. 7 del [DM 270/2004](#), gli Atenei possono riconoscere le conoscenze e le abilità professionali certificate individualmente, ai sensi della normativa vigente in materia, nonché le altre conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello post-secondario alla cui progettazione e realizzazione l'università abbia concorso.
2. Secondo l'art. 4 comma 3 del DM 1648 e art. 4 comma 4 del DM 1649 il numero massimo di cfu riconoscibili non può essere superiore a 12 cfu.
3. Il riconoscimento di tali attività avviene tenendo conto della congruenza dell'attività svolta e/o dell'abilità certificata rispetto alle finalità e agli obiettivi del corso di studio di iscrizione, dell'impegno orario e della durata di svolgimento dell'attività.
4. I regolamenti dei CdS possono dettagliare le tipologie di riconoscimenti.
5. Tra queste attività rientrano in modo esemplificativo ma non esaustivo:
 - a. titolo ITS il cui numero di cfu riconoscibili è regolamentato dai decreti attuativi della legge istitutiva delle ITS Academy.
 - b. Corsi di formazione professionale: fino a un massimo di 4 cfu.
 - c. Corsi singoli acquisiti presso un Ateneo: fino a un massimo di 12 cfu (vedi punto 2). Costituiscono un'eccezione i corsi singoli conseguiti precedentemente alla iscrizione dello/della studente/studentessa al suo corso di studio; in tali casi il riconoscimento dei corsi singoli rientrerà nella tipologia indicata al punto A.1.
 - d. Attestati linguistici (fino a un massimo di 4 cfu).
 - e. Servizio civile (fino a un massimo di 9 cfu).
 - f. master universitari di I e II livello.
 - g. corsi di perfezionamento.
 - h. corsi di formazione universitari
 - i. seminari
 - j. attività professionali certificate: in questo caso è previsto un colloquio con il/la tutor del corso.
6. In caso di corsi di master e corsi di perfezionamento progettati e realizzati da Unisob, e che prevedano prove di accertamento, i consigli di Dipartimento possono deliberare preventivamente il riconoscimento da applicare a tutti/e i/le partecipanti a tali attività, specificando espressamente il numero di CFU riconosciuti nei singoli corsi di studio e la modalità di riconoscimento (dispensa/convalida).
7. Sulle modalità e tempistiche per la richiesta di riconoscimento si rinvia alla "Guida alla formulazione del piano di studi"/allegato D.

D. RICONOSCIMENTO DI PERCORSI FORMATIVI DI INTEGRAZIONE AI CORSI DI STUDIO

1. Sono riconosciute in termini di CFU le attività formative svolte in specifici percorsi non obbligatori di approfondimento/integrazione dei corsi di studio, erogati da Atenei, che possono prevedere anche un livello minimo e/o massimo di CFU riconoscibili.
 - Nel caso di conseguimento dei [percorsi dei PEF 24](#), i crediti possono essere riconosciuti in corsi di laurea triennali solo se i relativi esami sono stati effettivamente sostenuti; magistrali solo se sono stati effettivamente sostenuti dopo il titolo di laurea triennale.
 - Nel caso di conseguimento del **corso di specializzazione delle attività di sostegno** possono essere riconosciuti fino a un massimo di 24 CFU per esami rientranti nella tipologia di attività di "base" "caratterizzanti" o "affini" e sino ad un massimo di complessivi 15 CFU per attività rientranti in ambito F ("ulteriori attività formative") e D ("crediti a scelta dello studente") sia per i corsi di laurea che di laurea magistrale e magistrale a ciclo unico.
2. Il riconoscimento, come convalida, avviene sempre nel rispetto dei criteri generali del punto A (vedi CRITERI GENERALI).
3. Sulle modalità e tempistiche per la richiesta di riconoscimento si rinvia alla "Guida alla formulazione del piano di studi"/allegato D.

E. RICONOSCIMENTO DI CFU PER ATTIVITÀ FORMATIVE SVOLTE NEL CORSO DI CONTEMPORANEA ISCRIZIONE

1. Ai sensi della [legge 12 aprile 2022 n. 33](#) e dei decreti ministeriali [n. 930 del 29 luglio 2022](#) (Disposizioni per consentire la contemporanea iscrizione a due corsi universitari) e [n. 933 del 2 agosto 2022](#) (Disposizioni per consentire la contemporanea iscrizione a due corsi AFAM o ad un corso AFAM e ad uno universitario), dall'a.a. 2022/2023 è possibile iscriversi contemporaneamente a due corsi di istruzione superiore alle condizioni di seguito specificate.
2. Agli/Alle studenti/studentesse iscritti/e contemporaneamente a due corsi di studio possono essere riconosciute le attività formative svolte in uno dei due corsi cui lo/la studente/studentessa risulta contemporaneamente iscritto secondo i seguenti criteri:

Tipologie di iscrizioni	Criteri di riconoscimento
a) due corsi di laurea triennali, magistrali o a ciclo unico	Il riconoscimento delle attività svolte in uno dei due corsi è possibile nel limite di un terzo dei CFU tra attività di base, caratterizzante e affini. Il riconoscimento, come convalida, avviene sempre nel rispetto dei criteri generali (vedi CRITERI GENERALI).
b) un corso di laurea, triennale o magistrale e uno di dottorato di ricerca;	Il riconoscimento delle attività svolte nel corso di laurea, triennale o magistrale, è possibile nel limite di un terzo dei CFU tra attività di base, caratterizzante e affini. Il riconoscimento, come convalida, avviene sempre nel rispetto dei criteri generali (vedi CRITERI GENERALI).
c) un corso di laurea, triennale o magistrale, e uno di master	Possono essere riconosciuti fino a un massimo di 12 CFU se non rientranti nel caso C.6. Il riconoscimento, come convalida, avviene sempre nel rispetto dei criteri generali (vedi CRITERI GENERALI).
d) un corso di laurea, triennale o magistrale, e uno di specializzazione (non medica)	Possono essere riconosciuti fino a un massimo di 12 CFU per esami rientranti nella tipologia di attività di "base" "caratterizzanti" o "affini" e sino ad un massimo di 20 CFU per attività rientranti in ambito F ("ulteriori attività formative") e D ("crediti a scelta dello/della studente/studentessa") sia per i corsi di laurea che di laurea magistrale e magistrale a ciclo unico. Il riconoscimento, come convalida, avviene sempre nel rispetto dei criteri generali (vedi CRITERI GENERALI).
e) due corsi di master, purché non si tratti dello stesso master anche presso due università	Il riconoscimento delle attività svolte in uno dei due master è possibile nel limite dei CFU di stage se previsti dal piano di studi. Il riconoscimento, come convalida, avviene sempre nel rispetto dei criteri generali (vedi CRITERI GENERALI).
f) un corso di master e uno di specializzazione;	Il riconoscimento delle attività svolte nel master è possibile nel limite dei CFU di stage se previsti dal

	piano di studi. Il riconoscimento, come convalida, avviene sempre nel rispetto dei criteri generali (vedi CRITERI GENERALI).
g) un corso di dottorato di ricerca e uno di specializzazione	Non è possibile riconoscimento

3. I Dipartimenti possono deliberare, su proposta dei consigli di corso di studio, deroghe circa l'attribuzione di cfu e il titolo di provenienza.
4. Sulle modalità e tempistiche per la richiesta di riconoscimento si rinvia alla Guida [amministrativa/Iscrizioni](#).